

DECRETO DIRIGENZIALE n. 08 /DA del 30 GEN 2023

OGGETTO: Concessione permessi mensili retribuiti - art. 33, comma 6 Legge n° 104/92 e ss.mm.ii.
Dipendente matr. n° 3637, nato il 25/03/1964 – Livello “C”.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA f.f.

VISTA la Legge n° 104/92, art. 33, comma 6 e s.m.i., apportate dall'art. 24 Legge n° 183 del 04/11/2010 che recita testualmente: *"A condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente, ha diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti"*;

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA, altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge 104/1992 eliminando il principio del *referente unico dell'assistenza*; tale previsione normativa comporta, pertanto, che, a far data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi per l'assistenza alla stessa persona disabile grave;

VISTO il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022 da parte dell'INPS;

VISTA l'istanza e con acclusa dichiarazione di responsabilità, datata 28/12/2022, assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data, presentata dal dipendente matr. n° 3637 ed intesa ad ottenere i permessi mensili, per l'assistenza propria, in quanto soggetto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 33, comma 6 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale rilasciato dall'INPS di Messina in data 23/09/2022 con revisione settembre 2025 - al soggetto disabile, riconosciuto *"portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3 Legge n° 104 del 05/02/1992)"*;



CONSIDERATO che è obbligo per il dipendente, comunicare preventivamente, per motivi di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, la programmazione dei permessi mensili da usufruire ed inoltre, comunicare entro il termine di gg. 30, ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione di detti permessi;

DECRETA

AUTORIZZARE il dipendente matr. n° 3637, nato il 25/03/1964 - livello "C" ad assentarsi dal servizio per giorni 3 (tre) mensili, ai sensi dell'art. 33, comma 6 della Legge n° 104/92 e ss.mm.ii, quale portatore di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della medesima norma;

DARE MANDATO all'Ufficio Gestione Risorse Umane per l'attuazione del presente provvedimento;

TRASMETTERE copia del presente decreto:

al Dipendente interessato;
al Dirigente Area Tecnica di Esercizio;
al Responsabile del Servizio Linea Esazione.

IL Responsabile Ufficio Personale
Dott. Antonino Castriano

Il Dirigente Area Amministrativa f.f.
(D.D.G. 4/2023),
Dott. Carmelo Ietto

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi